

# REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE UNICA NAZIONALE DELLE SCROFE DA MACELLO

## ARTICOLO 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) C.U.N.: la Commissione Unica Nazionale (C.U.N.) istituita ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 5 maggio 2015, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali";
- b) Decreto interministeriale: il Decreto 31 marzo 2017 n. 72 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, recante "Disposizioni concernenti l'istituzione e l'individuazione delle sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 (Serie generale);
- c) Decreto istitutivo: il Decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico che istituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto interministeriale n. 72/2017, la C.U.N. Scrofe;
- d) Tendenza di mercato: l'orientamento del mercato definito dall'art.2, comma 1, lettera *i*) del Decreto interministeriale n. 72/2017;
- e) Prezzi indicativi: i prezzi orientativi che non tengono conto delle caratteristiche qualitative del prodotto diverse dagli standard, delle modalità di consegna/ritiro e di pagamento e di qualsiasi altro fattore relativo alla commercializzazione che sono oggetto di libera contrattazione tra gli operatori di mercato, definiti dall'art.2, comma 1, lettera *l*) del Decreto interministeriale n. 72/2017;
- f) Range di prezzi indicativi: insieme di valori che il prezzo indicativo può assumere tra un prezzo indicativo minimo e un prezzo indicativo massimo;
- g) B.M.T.I.: Borsa merci telematica italiana S.c.p.a. individuata, ai fini del presente Regolamento, dall'art.2, comma 1, lettera *m*) del Decreto interministeriale n. 72/2017.

## ARTICOLO 2 Compiti della C.U.N. Scrofe da macello

La C.U.N. Scrofe da macello svolge le funzioni ad essa attribuite dall'art. 3 del Decreto interministeriale e dall'art. 2 del Decreto istitutivo.

Per il perseguimento delle suindicate finalità i Commissari della C.U.N. Scrofe da macello svolgono i seguenti compiti:

- a) analizzano il report informativo relativo ai dati di mercato secondo quanto previsto dalla Fase 1 del successivo articolo 4;
- b) compilano e sottoscrivono singolarmente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del Decreto interministeriale una specifica **Scheda di mercato** contenente i prezzi indicativi e la tendenza di mercato;

- c) procedono alla formulazione dei prezzi indicativi dei prodotti del *Listino* ed alla conseguente tendenza di mercato;
- d) aggiornano, integrano e modificano, se concordi all'unanimità, il *Listino* contenente la declaratoria dei prodotti oggetto di formulazione dei prezzi indicativi, le relative unità di misura, le modalità di rilevazione, i parametri qualitativi e le note metodologiche esplicative.

### **ARTICOLO 3**

#### **Segreteria della C.U.N. Scrofe da macello**

Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 bis del D.L. 5 maggio 2015, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e dell'art. 4, comma 6 del Decreto interministeriale, la C.U.N. Scrofe da macello opera con il supporto tecnico di B.M.T.I. che assicura le funzioni di Segreteria.

La Segreteria svolge tutti i compiti ad essa attribuiti dalla legge, dal Decreto interministeriale, dal Decreto istitutivo e dal presente Regolamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la Segreteria svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:

- a) provvede alla convocazione delle riunioni tramite l'invio di comunicazioni via e-mail e fornisce ai Commissari il report informativo secondo quanto previsto dalla Fase 1 del successivo articolo 4;
- b) definisce la tempistica e le modalità di raccolta delle Schede di mercato dei Commissari e degli esperti esterni, nel rispetto del presente Regolamento;
- c) gestisce le riunioni, verbalizzando e verificando la regolarità delle operazioni relative alla formulazione dei prezzi indicativi e delle relative tendenze di mercato, nonché il rispetto del codice di comportamento di cui al successivo articolo 5 del presente Regolamento;
- d) informa tempestivamente il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in merito a ogni fatto o circostanza potenzialmente di interesse per i lavori della C.U.N. Scrofe da macello o in grado di incidere sullo svolgimento delle operazioni;
- e) fornisce supporto tecnico al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nello svolgimento delle attività istituzionali connesse al funzionamento della C.U.N. Scrofe da macello;
- f) pubblica sul sito internet [www.listinicum.it](http://www.listinicum.it) la composizione e l'aggiornamento della C.U.N. Scrofe da macello, il regolamento di funzionamento, il report informativo, il listino, le schede di mercato, il verbale delle riunioni e qualsiasi altro dato e/o informazione connessa al funzionamento della C.U.N. Scrofe da macello.

### **ARTICOLO 4**

#### **Funzionamento della C.U.N. Scrofe da macello**

Le riunioni ordinarie della C.U.N. si tengono presso la sede individuata dall'articolo 2, comma 2, del Decreto istitutivo, con cadenza settimanale nella giornata di giovedì alle ore 12,30.

In caso di particolari esigenze possono tenersi, ai sensi dell'art. 2 del Decreto istitutivo, riunioni straordinarie concordate all'unanimità dai Commissari. Le riunioni straordinarie della C.U.N. Scrofe da macello possono aver luogo in qualsiasi giorno della settimana presso la sede, presso la Borsa Merci di Parma o presso le fiere di settore.

Entro la fine di ogni anno solare, la C.U.N. Scrofe da macello, con decisione assunta a maggioranza assoluta dei Commissari designati, provvede a definire il calendario delle riunioni per l'anno successivo.

Le riunioni della C.U.N. Scrofe da macello sono valide con la presenza di almeno di 2 (due) Commissari per parte, tra i 5 (cinque) Commissari in rappresentanza della parte venditrice e i 5 (cinque) Commissari in rappresentanza della parte acquirente.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo vigila sul rispetto del principio di pluralità, conseguito anche sulla base dei possibili avvicendamenti, nell'effettiva partecipazione dei Commissari alle riunioni.

Le riunioni della C.U.N. Scrofe da macello possono essere tenute tramite web conference, a condizione che tutti i partecipanti siano provvisti di connessione internet veloce, cuffie e di webcam, che possano essere identificati, che possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, che sia loro consentito di seguire la discussione, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente, tempestivamente ed in tempo reale le proprie opinioni ed il proprio voto. È possibile partecipare alla riunione tramite audio conferenza a discrezione della Segreteria solo in caso di emergenze tecnico-operative.

In ogni caso le modalità di svolgimento delle riunioni non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

La C.U.N. Scrofe da macello è composta, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Decreto Interministeriale, anche da un Comitato dei garanti, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal successivo articolo 6 del presente Regolamento.

La C.U.N. Scrofe da macello può avvalersi dell'apporto di esperti esterni i cui requisiti e modalità di nomina sono disciplinati dal successivo articolo 7 del presente Regolamento. Gli esperti esterni possono partecipare alle riunioni e forniscono il proprio contributo compilando e sottoscrivendo singolarmente, una specifica *Scheda di mercato*. La compilazione della scheda è condizione per la partecipazione alle riunioni.

Nel caso in cui all'orario stabilito per l'avvio della riunione una o entrambe le parti non siano presenti con il numero minimo di Commissari per la validità della riunione o, successivamente all'avvio dei lavori, abbandonino la riunione impedendo la prosecuzione dei lavori, il Comitato dei garanti, sulla base della documentazione in possesso e tenuto conto dell'andamento della riunione, formula i prezzi/range di prezzi indicativi e la conseguente tendenza di mercato.

I lavori della C.U.N. Scrofe da macello vengono organizzati nelle seguenti fasi e relative eventuali sottofasi:

### **Fase 1 - Analisi dei dati (Report informativo)**

La Commissione, al fine di formulare i prezzi indicativi e la relativa tendenza di mercato, si riunisce e analizza un apposito report informativo, anticipato ai Commissari dalla Segreteria entro il giorno precedente la riunione, contenente:

<b>Variabile</b>	<b>Cadenza del dato</b>	<b>Fonte</b>
Prezzi indicativi di mercato formulati dalla CUN delle scrofe da macello	settimanale	elaborazione BMTI su dati CUN Scrofe da Macello
Prezzi indicativi di mercato formulati dalla CUN dei Suini da macello negli ultimi tre anni	settimanale	elaborazione BMTI su dati CUN Suini da Macello
Prezzi settimanali dei suini (carcasse) in Germania	settimanale	elaborazione BMTI su dati AMI - Agrarmarkt Informations
Prezzi settimanali di suinetti e suini in Spagna	settimanale	elaborazione BMTI su dati MERCOLLEIDA
Prezzi settimanali dei suini in Francia	settimanale	elaborazione BMTI su dati Marché du porc breton
Prezzi settimanali di scrofe, suinetti e suini in Danimarca	settimanale	elaborazione BMTI su dati Danish Crown Group e Tican Fresh Meat
Prezzi settimanali dei suini in Belgio	settimanale	elaborazione BMTI su dati Danis NV
Prezzi settimanali di scrofe, suinetti, carcasse e suini vivi in Olanda	settimanale	elaborazione BMTI su dati Vion Food Nederland e DCA Beursprijs
Ulteriori dati e analisi ad hoc		

## **Fase 2 - Raccolta delle Schede di mercato, comunicazione delle risultanze e nomina dei Presidenti e Vice Presidenti**

I Commissari presenti alla riunione compilano e sottoscrivono singolarmente la Scheda di mercato consegnandola al Segretario. I Commissari che non partecipano fisicamente alla riunione possono inviare la propria Scheda di mercato secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Segreteria.

Il Segretario provvede alla raccolta e all'analisi delle Schede di mercato e comunica alle parti le risultanze delle analisi condotte sulle schede di ciascuna parte.

I Commissari di ciascuna parte si confrontano sulle risultanze delle Schede di mercato comunicate dal Segretario, e definiscono i nominativi dei rispettivi Presidenti e Vice-Presidenti.

La C.U.N. Scrofe da macello si riunisce e comunica al Segretario i nominativi dei Presidenti e dei Vice Presidenti designati in rappresentanza delle rispettive categorie.

I Presidenti, al fine di garantire la massima efficacia della contrattazione e di consentire l'avvio del contraddittorio tra le parti, previa consultazione delle rispettive categorie, propongono i prezzi indicativi sui quali instaurare il successivo dibattito.

## **Fase 3 - Formulazione dei prezzi indicativi e della tendenza di mercato**

I Presidenti comunicano alla Commissione e al Segretario:

- le dichiarazioni di prezzo indicativo che sono il risultato del confronto delle rispettive parti;
- le valutazioni sulla tendenza di mercato.

Il Segretario provvede, quindi, a comunicare alla C.U.N. Scrofe da macello il contributo fornito dagli esperti esterni che hanno compilato le schede di mercato.

La formulazione dei prezzi indicativi e della tendenza di mercato avviene, all'esito del contraddittorio tra le parti, secondo le sottofasi rappresentate nella seguente tabella:

<b>Sottofase</b>	<b>Partecipanti</b>	<b>Fase</b>	<b>Accordo</b>	<b>Esito</b>
<b>3A</b>	Commissari presenti	Plenaria	Tra le maggioranze dei commissari partecipanti delle rispettive rappresentanze	<b>Prezzi indicativi e tendenza di mercato</b>
<b>3B</b> (Fallimento sottofase 3A)	I due Presidenti e i due Vice Presidenti	Ristretta	Tra i due Presidenti e i due Vice Presidenti delle rispettive rappresentanze	<b>Prezzi indicativi e tendenza di mercato</b>
<b>3C</b> (Fallimento sottofase 3B)	I due Presidenti	Ristrettissima	Tra i due Presidenti delle rispettive rappresentanze	<b>Prezzi indicativi e tendenza di mercato</b>

In caso di fallimento della sottofase 3C, il Segretario prende atto della mancata formulazione dei prezzi indicativi da parte della Commissione, invita i Presidenti di parte a uscire e avvia i lavori del Comitato garanti che formula i prezzi o il range di prezzi indicativi e la conseguente tendenza di mercato in conformità al disposto del successivo articolo 6 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 5**

### **Codice di comportamento dei commissari, esclusioni e penalità**

I Commissari della C.U.N. Scrofe da macello, nello svolgimento delle funzioni, improntano il proprio comportamento ai doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.

In occasione della prima riunione utile i Commissari sottoscrivono il presente regolamento per accettazione delle condizioni in esso contenute e, in particolare, di quelle di cui al presente articolo.

I Commissari devono comunicare immediatamente l'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse o di ogni altra circostanza idonea a incidere sulla capacità di determinazione e sul possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell'incarico.

I Commissari condannati in via definitiva per concorrenza sleale e/o per comportamenti commerciali scorretti decadono automaticamente dall'incarico.

In ogni caso le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria hanno l'obbligo di sostituire i Commissari che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 del Decreto interministeriale o nei confronti dei quali è disposta la decadenza ai sensi del presente articolo.

Durante lo svolgimento delle sedute i Commissari hanno il diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, rilievi o suggerimenti utili alla formulazione della tendenza di mercato e del prezzo, entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, fermo restando l'osservanza delle norme del codice penale in materia.

Nel caso in cui un Commissario turbi con il suo comportamento la libertà della discussione e il regolare svolgimento della seduta, il Segretario della C.U.N. Scrofe da macello procede a formulare

formale diffida ed eventualmente a disporre l'allontanamento immediato dalla riunione. Della diffida e dei relativi motivi è data menzione nel verbale della seduta.

Nel caso in cui un Commissario, provochi tumulti o evidenti disordini durante la seduta, trascenda a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri commissari, del Segretario e dei rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, divulghi informazioni, pareri, opinioni che possano ledere l'altrui reputazione tramite qualsiasi mezzo di pubblicità e/o comunicazione (e-mail, fax, siti internet, sms etc.), il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo può disporre la sospensione per un massimo di tre mesi o, nei casi più gravi, la decadenza dall'incarico. Tali sanzioni possono essere applicate anche nel caso in cui il Commissario venga formalmente diffidato per più di due volte in un anno.

La Segreteria C.U.N., ove rilevi anche su formale segnalazione l'esistenza di un comportamento sanzionabile con la sospensione o la decadenza, provvede a comunicare una preventiva contestazione di addebito al Commissario interessato che, entro sette giorni dal ricevimento, può chiedere di essere sentito e/o inviare una propria memoria difensiva.

All'esito dell'audizione del Commissario o della valutazione delle argomentazioni rappresentate nella memoria difensiva, la Segreteria, ove ritenga sussistenti gli addebiti formulati nei confronti del Commissario, trasmette gli esiti dell'istruttoria e la relativa documentazione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo unitamente ad una proposta motivata di provvedimento.

La sospensione o la decadenza è disposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti predisposti dalla Segreteria C.U.N., e diventa esecutiva trascorsi cinque giorni dalla formale comunicazione al Commissario interessato da parte della Segreteria C.U.N.

Il Commissario dichiarato decaduto può essere nuovamente nominato in occasione del rinnovo dei componenti della C.U.N. Scrofe da macello.

## **ARTICOLO 6**

### **Composizione e funzionamento del Comitato dei garanti**

Il Comitato dei garanti è composto da tre membri titolari e dai relativi tre membri supplenti, nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto interministeriale e che non possono svolgere al contempo il ruolo di commissario. I garanti nominati di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo devono essere iscritti nell'elenco di cui al sopra citato articolo 5, comma 4, del Decreto interministeriale.

Ai fini dell'iscrizione all'elenco, i garanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) comprovata esperienza e professionalità nella categoria di prodotto oggetto di intervento;
- b) assenza di conflitti di interessi con le attività che dovranno essere svolte;
- c) assoluta terzietà rispetto alle parti e imparzialità di valutazione.

Per assoluta terzietà e imparzialità si intende l'assenza di qualsivoglia rapporto economico, contrattuale, di collaborazione, di frequentazione abituale, di credito o debito significativo, o altro rapporto comunque denominato che possa configurare direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale idoneo a influire sulla serenità di valutazione.

I garanti in rappresentanza della parte venditrice e della parte acquirente, con esclusione dei garanti nominati di comune accordo, possono essere individuati tra i soggetti iscritti all'elenco sopra citato o tra i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto interministeriale.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del decreto istitutivo della C.U.N., le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria nominano a maggioranza i garanti, compresi i 2 (due) in qualità di titolare e supplente, da nominarsi di comune accordo tra la parte venditrice e la parte acquirente.

I nominativi dei garanti e l'indicazione della qualifica di titolare o del relativo supplente, nominati dalle organizzazioni professionali e dalle associazioni di categoria, sono comunicati entro il medesimo termine alla Segreteria C.U.N. tramite e-mail all'indirizzo [cun@bmti.it](mailto:cun@bmti.it).

In caso di disaccordo tra le parti, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, avvalendosi della Segreteria, nomina i 2 (due) garanti in qualità di titolare e supplente tra i soggetti iscritti nell'elenco pubblico di cui all'articolo 5, comma 4, del Decreto interministeriale. L'esito delle nomine e la composizione del Comitato dei garanti è pubblicato sul sito internet [www.listinicun.it](http://www.listinicun.it).

I garanti restano in carica per 3 (tre) anni. Entro 180 (centoottanta) giorni prima della scadenza dei garanti la Segreteria provvede all'inoltro via email della richiesta di nuova nomina alle organizzazioni professionali e alle associazioni di categoria, che provvedono con le modalità previste dal presente articolo.

Il Comitato dei garanti, nella composizione ordinaria, è costituito con la presenza di 3 (tre) membri e formula il prezzo indicativo o il range di prezzi indicativi e la conseguente tendenza di mercato, con decisione assunta a maggioranza dei suoi membri.

Il Comitato dei garanti è validamente costituito, altresì, con la presenza di almeno 2 (due) membri e, in tale composizione, formula il prezzo indicativo o il range di prezzi indicativi e la conseguente tendenza di mercato con decisione assunta all'unanimità.

In ogni caso in cui il Comitato dei garanti non raggiunga l'accordo tramite la maggioranza o l'unanimità, di cui ai precedenti paragrafi, il Segretario provvede a rilevare il "Non Formulato".

I garanti possono partecipare senza diritto di parola a tutte le fasi e sottofasi della riunione della Commissione.

Le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, previste per i commissari, si applicano ove compatibili anche ai garanti.

## **ARTICOLO 7** **Esperti esterni**

Possono essere designati quali esperti esterni i soggetti in possesso di una comprovata esperienza, professionalità e rappresentatività di mercato nella categoria di prodotto oggetto di intervento. A titolo esemplificativo possono essere designati soggetti o associazioni appartenenti alle categorie degli agenti di affari e mediazione e/o dei commercianti e/o degli operatori economici di filiera integrata.

I soggetti interessati ad assumere la qualifica di esperti esterni, inviano apposita richiesta motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per il tramite della Segreteria C.U.N., accompagnata dalla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

All'esito di apposita istruttoria il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per il tramite della Segreteria C.U.N., comunica al richiedente l'eventuale nomina e provvede a pubblicare e/o aggiornare l'elenco degli esperti esterni sul sito [www.listinicun.it](http://www.listinicun.it)

Le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, previste per i Commissari, si applicano ove compatibili anche agli esperti esterni.

## **ARTICOLO 8**

### **Verbale delle riunioni, listini e report informativi**

Il Segretario della Commissione redige apposita bozza di verbale in forma sintetica delle riunioni della C.U.N. Scrofe da macello e ne cura la trasmissione via email ai Commissari per eventuali integrazioni e/o modifiche delle parti di propria competenza da far pervenire entro e non oltre il termine perentorio stabilito nella comunicazione di invio.

In assenza di integrazioni e/o modifiche il verbale è approvato e la Segreteria ne cura la relativa trasmissione.

Il Segretario, nella stesura della bozza di verbale, si limita a verbalizzare quanto rilevato, fatto rilevare e riferito dai componenti la C.U.N. Scrofe da macello, al solo fine di documentare le dichiarazioni inerenti la formulazione dei prezzi indicativi e della tendenza di mercato. Il Segretario verbalizzante non assume autonomi poteri di accertamento e di controllo e svolge le funzioni nel rispetto del Decreto legislativo n.196 del 30/6/2003 e s.m.i.

La Segreteria C.U.N. cura la tenuta dei verbali e provvede ad archivarli telematicamente unitamente ai listini, alle schede di mercato compilate dai commissari presenti e ai report informativi delle singole riunioni.

La documentazione è consultabile attraverso l'accreditamento al sito internet [www.listinicun.it](http://www.listinicun.it).

## **ARTICOLO 9**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto istitutivo della C.U.N. Scrofe da macello sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Allegati:

- Scheda Mercato;
- Listino.